



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 71 del 11/06/2002

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 maggio 2002, n. 539

Attuazione articolo 3 bis del D.L.gs. n. 165/99 (come modificato dal D.L.gs n. 188/00) e D.M. 27 marzo 2001: disposizioni per il riconoscimento dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA).

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Settore Agricoltura e confermata dallo stesso, riferisce:

Il Decreto Legislativo n. 165 del 27 maggio 1999, come modificato ed integrato dal Decreto legislativo n. 188 del 15 giugno 2000 e concernente la soppressione dell'AIMA e la istituzione dell'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), all'articolo 3 bis ha previsto la possibilità che le Regioni riconoscano Centri Autorizzati di Assistenza Agricola per lo svolgimento delle seguenti attività a favore di imprese agricole, su specifico mandato delle stesse:

- a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
- b) assistere le imprese nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;
- c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati.

Con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 27 marzo 2001 sono stati fissati i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA).

Le Regioni sono chiamate a dettare le disposizioni per l'acquisizione delle domande di autorizzazione del CAA e l'istruttoria delle stesse, ai fini della concessione del riconoscimento alle Società che si costituiscono per formare i CAA, Per questo motivo è stata predisposta l'allegata circolare, con la quale sono fissate le procedure per l'acquisizione delle domande, per lo svolgimento del procedimento amministrativo di istruttoria e di concessione del riconoscimento, per l'eventuale revoca del riconoscimento, tenendo conto di quanto dettato dalla normativa e di quanto disciplinato con il richiamato D.M. del 27 marzo 2001.

Pertanto, si propone di approvare le allegate disposizioni che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo del bilancio regionale né prevede oneri a carico del bilancio regionale.

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientra nella fattispecie previste dall'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- udita la relazione dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Settore;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare il documento allegato al presente provvedimento e di cui forma parte integrante e sostanziale, nel quale vengono dettate le procedure per l'acquisizione delle domande, per lo svolgimento del procedimento amministrativo di istruttoria e di concessione del riconoscimento ai CAA, per l'eventuale revoca del riconoscimento, tenendo conto di quanto dettato dalla normativa e di quanto disciplinato con il richiamato DM del 27 marzo 2001;
- di incaricare la Segreteria della Giunta Regionale di inviare il presente provvedimento all'Ufficio del Bollettino affinché lo stesso sia pubblicato nel BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

1. Costituzione dei centri di assistenza agricola (CAA) per la Regione Puglia

Il centro di assistenza agricola previsto dall'articolo 3 bis del decreto legislativo 165/99, come modificato ed integrato dal D.lgs n. 188/2000, deve essere costituito dai soggetti indicati nel comma 2 del medesimo decreto e in specifico:

- 1) dalle organizzazioni professionali agricole rappresentate in seno al CNEL ovvero quelle costituite con la partecipazione associativa di almeno il cinque per cento delle imprese agricole iscritte alle Camere di commercio, situate nell'ambito territoriale di operatività del CAA, promosso da ciascuna delle medesime;
- 2) dalle associazioni dei produttori e dei lavoratori, con finalità statutarie proprie degli organismi sindacali o di categoria operanti nel settore, rappresentate in seno al CNEL ovvero quelle costituite da un numero di iscritti corrispondente almeno al dieci per cento della categoria rappresentata, calcolato con riferimento alla pertinente area territoriale. La rappresentatività di cui alla presente lettera è attestata da certificazione, rilasciata da enti pubblici, ivi compresa la Camera di commercio competente per territorio, aggiornata alla data di costituzione della società richiedente, ovvero da autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000;

3) dalle associazioni di liberi professionisti costituite mediante atto registrato, tra soggetti abilitati all'esercizio di un'attività professionale di cui all'articolo 2229 del codice civile, che comprendano ordinariamente lo svolgimento di funzioni riferibili a quelle proprie del CAA.

Il centro di assistenza si costituisce nella forma di società di capitale; il capitale minimo, salvo i casi in cui il codice civile prevede un capitale minimo di maggiore importo, non può essere inferiore a 100 milioni di lire.

Il CAA deve essere abilitato e autorizzato a operare sul territorio pugliese dalla amministrazione regionale stessa.

Il CAA può svolgere le seguenti attività:

- a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
- b) assistere i propri associati nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;
- c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati.

In particolare, per le attività sopracitate il CAA ha la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto, per quanto di competenza, delle disposizioni dei regolamenti Ce n. 1287/95 e n. 1663/95 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

2. Requisiti minimi per operare sul territorio pugliese

Oltre a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF) del 27 marzo 2001, che stabilisce "i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA)", che intendono ottenere l'autorizzazione, e cioè:

- a) operare su tutto il territorio regionale, assicurando una adeguata distribuzione della capacità operativa in tutte le province della Regione Puglia, ovvero prevedendo le possibilità di costituzione di singoli autonomi CAA per ogni provincia;
- b) assistere almeno cinquecento imprese agricole;
- c) avere un sistema informatico e informativo compatibile e interconnettibile con il Sistema Telematico Anagrafe Aziende Agricole della Regione Puglia (SITAMA);
- d) impiegare gli addetti alle fasi di verifica della regolarità formale del contenuto delle domande di aiuto che devono possedere un'adeguata capacità professionale e conoscere i regolamenti comunitari e le specifiche norme applicative interessate.

3. Procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza

3.1 Modalità per la richiesta di autorizzazione

I soggetti interessati devono presentare domanda scritta all'Assessorato Regionale Agricoltura - Settore Agricoltura - Lungomare Nazario Sauro 45/47 - Bari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Nella domanda devono essere indicati:

- a) la ragione sociale, la sede sociale, il codice fiscale e la partita IVA della società di capitale richiedente;
- b) dichiarazione dei soci attestante il possesso delle caratteristiche previste dal comma 2 articolo 4 del decreto legislativo 188/2000, indicando anche la specifica tipologia;
- c) i dati anagrafici degli amministratori della società, nonché dei componenti del collegio sindacale, ove

esistente. Ogni amministratore e componente del collegio sindacale deve autocertificare di:

- 1) non aver riportato condanne, anche non definitive, né provvedimenti sanzionatori stabiliti da sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati finanziari;
- 2) non essere rinviato a giudizio in procedimenti penali pendenti per reati finanziari;
- 3) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, alle disposizioni in materia di aiuti, contributi, sovvenzioni, premi comunitari, nazionali e regionali al settore agricolo;
- 4) non trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990 n. 55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
- d) i dati anagrafici e i requisiti professionali del/dei responsabile/i tecnico/i di cui all'articolo 7, comma 3 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 27 marzo 2001;
- e) gli indirizzi delle sedi presso le quali si intende prestare l'assistenza agli utenti (almeno una per ogni provincia);
- f) i dati anagrafici degli amministratori e, ove previsto, dei componenti del collegio sindacale delle società di servizi delle quali la società richiedente intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza agricola, nonché l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.

Devono altresì essere allegati alla richiesta:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 5, comma 1 del D.lgs, della quale risulti l'impegno della compagnia assicuratrice a fornire le comunicazioni previste dal comma 2 dello stesso articolo;
- c) relazione tecnica sulla capacità operativa della società richiedente, anche in ordine all'eventuale affidamento a società di servizi dei compiti operativi.

Tale relazione tecnica deve contenere gli elementi utili a chiarire e comprovare:

- 1) la compatibilità di eventuali funzioni aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 2 lettera a) del richiamato Decreto Ministeriale del 27 marzo 2001;
- 2) l'entità del capitale sociale effettivamente versato;
- 3) tutte le informazioni, suddivise per provincia, utili a dimostrare l'adeguata capacità operativa anche in relazione a eventuali società di servizi impiegate.

Le informazioni oggetto della relazione devono in particolare riguardare:

- il numero e la capacità professionale degli addetti suddiviso per sede operativa; in particolare gli addetti alle fasi di verifica della regolarità formale del contenuto della domanda, devono possedere un'adeguata capacità professionale e di conoscere i regolamenti comunitari e le specifiche norme applicative interessate;
- una stima che determini, in funzione del numero prevedibile di utenti, il rapporto costi di funzionamento/ricavi. In ogni caso con la domanda si deve presentare l'elenco di almeno cinquecento utenti imprenditori agricoli che hanno dichiarato l'intenzione di avvalersi dell'assistenza del CAA stesso;
- la descrizione per ogni sede operativa dei mezzi materiali dedicati all'attività del CAA;
- la struttura organizzativa adottata e in particolare come verranno assicurati i rapporti con l'Organismo Pagatore e la Regione;
- dichiarazione per ogni sede dei giorni di apertura all'utenza (almeno sei ore giornaliere per tre giorni alla settimana);
- la descrizione del proprio sistema informatico e informativo e la dichiarazione rilasciata dal responsabile della struttura regionale del SITAMA che lo stesso è compatibile e interconnesso con il SITAMA stesso;

- d) la Carta dei servizi per l'utenza.

3.2 Modalità di autorizzazione

L'autorizzazione a svolgere l'attività di assistenza agricola prevista dall'articolo 3 bis comma 1 del decreto legislativo 165/99 (come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 188/2000), è concessa con determina del Dirigente del Settore Agricoltura, da pubblicare nel BURP, previa verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste, così come specificate e integrate dalla presente circolare.

4. Tempi e procedure

Il Dirigente del Settore Agricoltura provvede entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, ad affidare ad un funzionario, responsabile del procedimento, l'incarico di accertare il possesso dei requisiti previsti per la concessione dell'autorizzazione da parte del CAA.

L'istruttoria verrà condotta mediante valutazione degli elementi forniti con la domanda stessa e attraverso apposite verifiche presso le sedi operative del soggetto richiedente. Il Dirigente del Settore, entro venti giorni dalla data del verbale di conclusione della fase istruttoria, emana il provvedimento di autorizzazione o di diniego motivato.

Il provvedimento di autorizzazione o di diniego viene pubblicato nel BURP e costituisce comunicazione ai soggetti interessati.

Il Dirigente del Settore Agricoltura, a richiesta del CAA, rilascia copia conforme del provvedimento di autorizzazione.

5. Vincoli e impegni del CAA

La società richiedente può utilizzare la denominazione CAA solo dopo l'autorizzazione da parte della Regione.

Il CAA è tenuto a rispettare, nell'affidamento di eventuali incarichi professionali, le incompatibilità previste dalla legge e quelle di cui all'articolo 13 del Decreto Ministeriale del 27 marzo 2001.

Il CAA può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia interamente posseduto dalle organizzazioni e associazioni che hanno costituito il CAA o dalle loro organizzazioni territoriali.

La responsabilità delle attività svolte dalle società di servizi rimane interamente a carico del CAA.

Per i soggetti che svolgono le attività previste dall'articolo 13 comma 1 del Decreto Ministeriale del 23 marzo 2001, inerente i controlli, è prevista l'incompatibilità, derivante dalla partecipazione in qualunque forma al capitale o alle attività di un CAA o di una società di servizi.

Il CAA è tenuto ad acquisire, dall'utente, apposito mandato scritto a operare nel suo interesse, da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso, di:

- a) fornire al CAA dati completi e veritieri;
- b) collaborare con il CAA ai fini del regolare svolgimento delle attività affidate;
- c) consentire l'attività di controllo del CAA di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto Ministeriale del 23 marzo 2001.

Le quote e le azioni del CAA possono essere trasferite, applicando la vigente disciplina del codice civile, solo tra soggetti abilitati alla costituzione del CAA. Le operazioni di fusione e di scissione societaria relative al CAA possono essere attuate solo tra società in possesso della qualifica CAA.

Al CAA è fatto l'obbligo di comunicare e depositare presso la Regione tutte le convenzioni operative che lo stesso sottoscrive con l'Organismo Pagatore o le altre Regioni.

6. Vigilanza

La Regione esercita la vigilanza sui CAA titolari dell'autorizzazione, in ordine al mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento previsti dalla normativa e dalle disposizioni vigenti.

7. Modalità

I funzionari, individuati con provvedimento del Dirigente del Settore Agricoltura, effettuano, annualmente, su un campione estratto a caso tra i CAA autorizzati, ispezioni e verifiche presso le sedi e gli uffici periferici del CAA nonché delle società di servizio di cui gli stessi si avvalgono, per controllare la sussistenza dei requisiti occorrenti per un corretto svolgimento dell'attività.

8. Sospensione o revoca dell'autorizzazione

Qualora a seguito delle verifiche viene riscontrata la perdita totale o parziale dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento deve essere redatto un verbale di contestazione nel quale sono indicate le irregolarità riscontrate. Il verbale viene notificato al legale rappresentante del CAA.

A seguito di tale notifica, la società può attivarsi, entro il termine stabilito dal verbale, per eliminare le condizioni che determinano l'irregolarità dandone comunicazione all'ufficio competente ovvero può produrre proprie osservazioni.

Il competente ufficio regionale, ove non ritenga soddisfacenti le osservazioni prodotte dal CAA ovvero non abbia ricevuto la documentazione da cui risulta che il CAA si è adeguato a quanto prescritto, provvederà mediante motivato provvedimento del Dirigente del Settore Agricoltura a dichiarare sospesa o decaduta la società dall'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

La procedura di revoca o sospensione viene altresì attivata qualora:

- a) nello svolgimento dell'attività affidata vengano commesse gravi o ripetute violazioni alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- b) non siano osservate le prescrizioni e gli obblighi posti dalle convenzioni di cui alla presente circolare.